

# **Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura)**

**Modifica del 15 luglio 2014**

---

*L'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM)  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 2006<sup>1</sup> sulla licenza di navigazione d'altura è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953<sup>2</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;  
visto l'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 marzo 1971<sup>3</sup> sugli yacht marittimi svizzeri,

*Art. 1 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 2 cpv. 1 lett. a e g, cpv. 2*

<sup>1</sup> Per ottenere una licenza di navigazione d'altura, il candidato deve:

- a. aver compiuto 16 anni;
- g. aver pagato le tasse (art. 2a).

<sup>2</sup> L'età minima per presentarsi all'esame è di 16 anni compiuti. Per essere ammessi all'esame, i candidati minorenni devono presentare un'autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale.

*Art. 2a*            Tasse

<sup>1</sup> Le tasse sono stabilite nell'allegato 1. Il loro importo è verificato ogni cinque anni ed eventualmente adeguato.

<sup>2</sup> Per oneri straordinari gli enti esaminatori possono riscuotere tasse speciali in base al dispendio di tempo.

1    RS 747.321.71  
2    RS 747.30  
3    RS 747.321.7

<sup>3</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>4</sup> sugli emolumenti.

#### *Art. 4* Attestato di soccorritore

<sup>1</sup> Il candidato può ottenere l'attestato di soccorritore seguendo una formazione di pronto soccorso riconosciuta a livello ufficiale.

<sup>2</sup> La data di tale attestato può precedere di sei anni al massimo quella della presentazione dell'incarto completo.

<sup>3</sup> Sono esentati da tale attestato:

- a. medici, dentisti, veterinari e farmacisti;
- b. il personale sanitario diplomato.

#### *Art. 10 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> È ammesso a certificazione della pratica di navigazione l'attestato di navigazione approvato dall'USNM conformemente all'allegato 3.

<sup>2</sup> Una copia del libro di bordo può essere richiesta in qualsiasi momento.

#### *Art. 13* Condizioni

<sup>1</sup> Un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima può chiedere per scritto all'USNM il riconoscimento come autorità o ente esaminatore per il rilascio della licenza di navigazione d'altura.

<sup>2</sup> L'USNM approva la domanda se le seguenti condizioni sono adempiute:

- a. il richiedente dispone di un gruppo di esaminatori che può esaminare il numero minimo di candidati all'anno prescritto dall'articolo 14 capoverso 2;
- b. il richiedente o i centri di formazione ad esso affiliati devono attestare di aver formato almeno 120 candidati nell'anno di presentazione della richiesta e altrettanti nell'anno successivo;
- c. due anni dopo la presentazione della domanda il richiedente effettua un esame di prova sotto la supervisione dell'USNM; il richiedente deve inoltrare all'USNM per approvazione al più tardi sei mesi prima dell'esame di prova l'elenco delle domande d'esame inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle in tre copie.

#### *Art. 14 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'ente esaminatore o i centri di formazione affiliati effettuano sistematicamente i corsi di formazione necessari per l'ottenimento della licenza di navigazione d'altura.

<sup>2</sup> L'ente esaminatore deve esaminare annualmente almeno 120 candidati.

<sup>4</sup> RS 172.041.1

*Art. 16 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'USNM verifica almeno ogni cinque anni se i requisiti di un ente esaminatore riconosciuto secondo gli articoli 14 e 15 sono sempre soddisfatti. Se non lo sono più, revoca il riconoscimento.

<sup>3</sup> Se l'ente esaminatore è in liquidazione, l'USNM revoca il riconoscimento.

II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> La presente ordinanza è completata con l'allegato 3.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

15 luglio 2014

Ufficio svizzero della navigazione marittima:  
Reto Dürler

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2a cpv. 1)

## Esame

*N. 17, 18 e 20*

17. Le tasse sono stabilite come segue:

|  | franchi |
|--|---------|
| Esame                                      | 300     |
| Esame parziale                             | 200     |
| Primo rilascio della licenza               | 250     |
| Cambio/duplicato/adeguamento della licenza | 150     |
| Estensione della licenza                   | 200     |

18. Le tasse devono essere pagate al momento dell'iscrizione. Non vengono rimborsate se il candidato non si presenta all'esame o non lo supera.

20. A seconda delle conoscenze specialistiche richieste, la tariffa oraria per oneri straordinari ammonta a 100–200 franchi.

*Allegato 3*  
(art. 10)

## **Formazione nautica in mare**

1. Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi devono essere menzionate sull'attestato di navigazione.
2. Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con sicurezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate e confermate da un conducente idoneo con l'apposizione della sua firma:
  - a. conoscenze generali sugli yacht, conoscenze sul loro uso, sulla collocazione dell'equipaggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e della vela;
  - b. conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni;
  - c. manovre di ancoraggio e ormeggio;
  - d. manovre all'interno di un porto;
  - e. manovra uomo in mare;
  - f. valutazione delle condizioni del tempo e del moto ondoso;
  - g. navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea.

